

Note bibliografiche

The Collected Writings of J.M. Keynes, vol. XXVII: Activities 1940-1946. Shaping the Post-War World: Employment and Commodities, a cura di D. Moggridge, MacMillan, Londra 1980, pagg. XIII-539.

Come avverte la nota del curatore, questo volume è l'ultimo dei tre concernenti i tentativi di Keynes tesi ad influire sugli aspetti economici dell'ordine mondiale postbellico. Mentre i due volumi precedenti sono dedicati allo schema per la creazione di una *Clearing Union* (vol. XXV) e agli accordi di Bretton Woods e alle riparazioni di guerra (vol. XXVI), quello in esame, che abbraccia il periodo 1940-1946, si concentra sui temi degli aiuti e della ricostruzione, delle politiche di regolamentazione del commercio internazionale dei prodotti primari e delle politiche per l'occupazione.

Per ragioni di spazio, e perché in qualche caso il materiale non è stato ancora interamente pubblicato, ci occuperemo qui della sola sezione dedicata ai prodotti primari (Cap. 3, *Commodity Policy*). In aggiunta a corrispondenza e a pochi altri documenti, essa presenta tre stesure¹ di

un documento scritto da Keynes e fatto circolare tra gli esperti e i ministeri interessati come memorandum ufficiale del Tesoro sul controllo internazionale dei prodotti primari. Ripercorrere le variazioni introdotte nelle successive stesure per tener conto delle critiche avanzate allo schema, isolando i principi dai quali Keynes non intendeva allontanarsi, è un utile esercizio, pur nelle mutate circostanze storiche, per chi si interessi del furioso dibattito che ha preceduto e accompagnato la decisione presa nel '79 dall'UNCTAD di costituire una agenzia internazionale con il compito di promuovere un programma integrato per i prodotti primari.

Keynes si era già occupato dell'argomento in un suo lavoro del '38² spintovi anche dall'esperienza degli anni trenta; in quel periodo si ebbero violente fluttuazioni dei prezzi dei prodotti primari, con prezzi minimi assolutamente rovinosi per i produttori che subirono anche un peggioramento nelle ragioni di scambio perché incapaci, a differenza dei produttori di manufatti, di aggiustare la produzione. Né valsero a migliorare la situazione, ma tesero forse a peggiorarla, le diffuse e molteplici misure protezionistiche nazionali adottate. La tesi sostenuta nell'articolo del

¹ Tenendo conto delle variazioni, riportate in Appendice al volume, tra la sesta stesura e quella pubblicata come risultato delle discussioni del *Committee on Post-War External Economic Problems*, le stesure disponibili sono in effetti quattro.

² J.M. KEYNES, "The Policy of Government Storage of Foodstuffs and Raw Materials", *Economic Journal* 1938.

'38 è che le variazioni della domanda e dell'offerta si ripercuotono violentemente sui prezzi per quei prodotti primari che sono commerciati in condizioni che si approssimano alla libera concorrenza. Per prodotti, invece, commerciati in condizioni di quasi monopolio o di cartello (Keynes porta come esempio i diamanti, il nickel e l'alluminio) i prezzi sono tenuti fermi al variare della domanda mediante variazioni delle scorte e/o controlli della produzione; tra i prodotti primari occorre quindi distinguere quelli che godono di prezzi amministrati da quelli che, provenendo da una moltitudine di produttori indipendenti e geograficamente dispersi, sono soggetti a prezzi fissati concorrenzialmente e le cui variazioni della produzione sono principalmente il risultato delle fluttuazioni dei prezzi.³ Una grave colpa del sistema concorrenziale è per Keynes il fatto che esso « aborre le scorte » in quanto comportano un rendimento negativo in termini di sé stesse; per questa ragione produttori, intermediari e consumatori non tengono scorte in eccesso alle necessità correnti, mentre gli speculatori possono essere invogliati a tenere scorte per periodi significativi solo a prezzi notevolmente inferiori ai futuri costi di produzione, pronti comunque a liquidarle al primo segno di una prevista caduta dei prezzi. In queste condizioni, variazioni della domanda non accompagnate da adeguamenti della

produzione provocano ampie fluttuazioni dei prezzi, le quali, aumentando i rischi connessi al detenere scorte, ne limitano ulteriormente il volume. Per Keynes il risultato è un aumento della instabilità generale, data la difficoltà di arrivare ad una ordinata programmazione della produzione sia per i prodotti primari, sia per i prodotti con essi manufatti.

Per questa classe di prodotti primari Keynes è quindi favorevole a interventi regolatori della concorrenza: se il difetto sta nell'assenza di sufficienti scorte, o in un loro andamento pro-ciclico, il rimedio può essere trovato nella creazione di scorte aggiuntive controllate dall'autorità pubblica, anche se non necessariamente di sua intera proprietà. In questo lavoro del '38 Keynes non elabora un piano di intervento internazionale, limitandosi a proporre ampliamenti dei compiti e dell'organizzazione (per estenderla all'intera area della sterlina) dell'*Essential Commodities Reserves Act* da poco tramutato in legge dal Parlamento britannico; avendo motivazioni di sola strategia pre-bellica, la legge prevedeva infatti la costituzione di un ammontare dato e non fluttuante di scorte. Per il loro finanziamento, Keynes era infine favorevole ad una evoluzione del sistema basato sulle riserve auree, ritenendo utile affiancare a queste le scorte di prodotti primari di proprietà pubblica.⁴

Seppur contenga spunti interessanti, l'articolo del '38 si presenta grez-

³ Questa distinzione, che è indispensabile per affrontare correttamente il problema, è spesso trascurata, a favore di una rappresentazione in cui tutti i prodotti primari sono commerciati in condizioni concorrenziali, anche da chi, come N. KALDOR, sembra peraltro un fedele continuatore delle idee di Keynes in materia. Si veda ad esempio il suo "Inflation and Recession in the World Economy", *Economic Journal*, 1976.

⁴ Il tema di una valuta fondata su un paniere di merci era in quegli anni oggetto di rinnovata discussione, specie negli Stati Uniti; si vedano ad esempio J.M. CLARK, "The Proposal for a Composite Commodity Currency", in *Economic Essays in Honour of G. Cassel*, Londra 1933, e B. GRAHAM, *Storage and Stability*, New York 1937.

zo e approssimativo per molti aspetti, forse ancor più per quelli analitici che per quelli propositivi; in esso non si affronta ad esempio il problema delle connessioni tra la stabilizzazione dei prezzi nel breve periodo e il loro andamento di lungo periodo (Keynes accenna solamente di condividere le riserve per interventi sul *trend* ma non per quelli sulle fluttuazioni).

All'inizio del 1942 Keynes si mette dunque al lavoro riprendendo e rielaborando le precedenti idee, con l'ottica rivolta ora a un intervento internazionale. Il curatore del volume, D. Moggridge, ci informa che le prime stesure del documento non sono sopravvissute, anche se disponiamo di stralci di corrispondenza che mostrano alcune delle critiche ad esse mosse e, in qualche caso, la disponibilità di Keynes a tenerne conto (pp. 105-112). Le osservazioni più importanti riguardano il risalto da dare agli effetti della stabilizzazione dei prezzi dei prodotti primari sul ciclo economico, l'ampiezza delle fasce di oscillazione ammesse (in relazione alla capacità degli speculatori di sfondarle), la necessità per almeno alcuni tipi di prodotti di prevedere schemi di restrizione della produzione, la compatibilità di uno schema fondato sulle scorte con politiche nazionali di sussidi alla produzione e all'esportazione. Di queste critiche Keynes tiene conto nella stesura datata 14 aprile 1942 e intitolata "The International Control of Raw Materials".⁵

L'analisi dei limiti del mercato concorrenziale contenuta in questo scritto non diverge sostanzialmente da quella dell'articolo del '38, anche se il tema è ora trattato più ampiamente e con uno stile più tipicamente keynesiano; si legge ad esempio che « nella sua forma ideale il sistema concorrenziale è un perfetto meccanismo che assicura l'aggiustamento più veloce, ma allo stesso tempo più spietato, della domanda e dell'offerta ad ogni cambiamento, anche solo transitorio, delle condizioni. Esso è intrinsecamente opposto alla sicurezza e alla stabilità, sebbene, per lo stesso motivo, abbia la grande virtù di essere anche opposto alla stabilità nel senso di ristagno » (p. 131). L'avversione che qui trapela a cambiare per il lungo periodo le regole del gioco concorrenziale costituisce, come vedremo tra breve, la linea di resistenza di Keynes contro le proposte di adozione di schemi con restrizione duratura della produzione.

Premesso che la finalità del piano è quella di combinare la stabilizzazione di breve periodo dei prezzi con una *politica* dei prezzi di lungo periodo che tenga in equilibrio domanda e offerta e permetta una crescita costante per chi produce con i minori costi, Keynes passa a delineare i tratti salienti dello schema. Questo prevede la creazione, per ogni prodotto primario da sottoporre a controllo, di un organismo internazionale in cui siano rappresentati i principali

data. Poiché nella parte finale del volume, dove sono elencati i documenti riprodotti, si avverte che ove essi provengano dal *Public Record Office* è riportato il loro numero di registrazione, e poiché per il memorandum in questione questo non appare, mentre esso è specificato nella nota editoriale del testo riprodotto nel *Journal of International Economics*, siamo portati a pensare che i due testi provengano da due fonti diverse (quello utilizzato da Moggridge dalle carte di Keynes) e possano rappresentare in ultima analisi due stesure leggermente differenti.

⁵ A proposito di questa stesura esiste un piccolo giallo. D. Moggridge afferma che essa è la quinta, che è identica a quella pubblicata nel 1974 nel *Journal of International Economics*, lì erroneamente indicata come la quarta stesura. Preso dalla fretta, come purtroppo gli è occorso in altre circostanze, il curatore non si è però accorto che i due testi non sono identici (si veda in particolare il par. 13) anche se portano la stessa

paesi produttori e consumatori, e che sia dotato di adeguate scorte cuscinetto (*buffer stocks*) da usare per contrastare fluttuazioni dei prezzi che eccedano una fascia prefissata (viene indicato un margine del $\pm 10\%$). Ciò richiede la fissazione di un prezzo base (il prezzo di lungo periodo) che deve essere rivisto (in genere ad intervalli di un anno) se si verificano accumuli o decumuli di scorte eccedenti i limiti prefissati. Essendo il fine del piano quello di rendere minime e graduali le variazioni dei prezzi, Keynes propone che, eccetto in circostanze eccezionali, la revisione verso il basso del prezzo base non debba superare il 5% annuo. Se la richiesta contrazione della produzione è più veloce di quella che ci si può attendere in risposta alla revisione del prezzo, o se i produttori non sono sufficientemente sensibili a questa, si deve prevedere l'adozione di restrizioni alla produzione mediante l'assegnazione di quote proporzionate alla media delle vendite dei tre anni precedenti. L'adozione di queste restrizioni è però subordinata a due condizioni: che ogni riduzione della produzione sia accompagnata da una riduzione del prezzo, e che le quote assegnate a paesi che sussidiano i produttori siano gradualmente ridotte a favore dei paesi che non adottano tali politiche.

Accolte in questo modo alcune delle critiche mosse alle stesure precedenti, basate sulla sola politica delle scorte,⁶ Keynes precisa però che le

⁶ Tra i maggiori critici troviamo J.W.F. ROWE, docente a Cambridge e esperto presso il *Ministry of Economic Warfare*, autore di interessanti lavori sull'argomento (tra cui *Markets and Men: A Study of Artificial Schemes in Some Primary Industries*, New York 1936 e *Primary Commodities in International Trade*, Cambridge 1965) e il Ministero dell'Agricoltura, preoccupato degli effetti sulla produzione agricola britannica di un libero scambio troppo "ricardiano".

politiche di restrizione della produzione vanno intese come misure temporanee, atte ad aiutare le variazioni dei prezzi nel permettere graduali spostamenti nelle fonti d'offerta. In più, si vuole premunire contro eventuali strozzature dal lato dell'offerta proponendo l'adozione di incentivi tesi a mantenere capacità produttiva potenziale in eccesso alle richieste normali.

Se, una volta a regime, almeno una parte dei costi di amministrazione e di mantenimento delle scorte è finanziata con i profitti ricavati dalla differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita, il finanziamento iniziale della costituzione delle scorte può avvenire o tramite l'*International Clearing Union* (proposta in quegli stessi anni da Keynes) o, in assenza di questa, con un accordo tra le banche centrali dei paesi interessati. Dovrebbe infine essere creato un Consiglio Generale con compiti di controllo e di coordinamento dei singoli schemi di stabilizzazione, da assolvere mirando agli interessi generali, alla stabilità dei prezzi e al controllo del ciclo economico. Quest'ultimo costituisce infatti per Keynes uno dei maggiori benefici ricavabili dall'adozione di uno schema generalizzato di scorte cuscinetto.

Il meccanismo di trasmissione e di amplificazione internazionale del ciclo economico viene così descritto: una diminuzione della domanda aggregata nei centri industrializzati causa un collasso dei prezzi dei prodotti primari e quindi del reddito dei relativi paesi produttori; poiché ciò è seguito da un calo nella loro domanda di manufatti, il processo ricomincia da capo provocando un continuo peggioramento della fase depressiva. Argomenti

simili valgono per la fase di espansione del ciclo. La stabilizzazione dei prezzi dei prodotti primari interrompe quindi il circolo vizioso al primo passaggio. Il fatto che questi schemi richiedano ampie dotazioni di denaro, sebbene aggravi i problemi tecnici e finanziari, costituisce un aspetto positivo nel controllo del ciclo mondiale; si ha così a disposizione un'arma capace di grossi effetti con un'azione che è insieme rapida e simmetrica. Essa opera su una scala e con una rapidità impossibili per progetti di lavori pubblici. «Lavori pubblici ben organizzati, all'interno e all'estero, possono costituire il giusto rimedio per una tendenza cronica a deficienze di domanda effettiva. Ma essi non possono essere organizzati con sufficiente rapidità (e soprattutto non possono essere revocati o disfatti in seguito) per essere lo strumento più pratico per la prevenzione del ciclo economico. Gli schemi delle scorte cuscinetto, finalizzati a trattare l'epidemia intermittenza della domanda effettiva, sono quindi il perfetto complemento di organizzazioni per lo sviluppo ... tese a contrastare una deficienza di domanda effettiva che sembra essere endemica» (p. 122). Per chi ha da sempre interpretato la teoria di Keynes come una teoria valida per il solo breve periodo, confondendo in più tra breve periodo logico e il fenomeno del ciclo economico, una tale affermazione può costituire una novità o un ripensamento.⁷ Ma così non è: sia in "Can

⁷ Per affermazioni dello stesso tenore si veda anche il cap. 5, "Employment Policy", del volume in esame. Una più meditata ricognizione del problema deve comunque attendere la pubblicazione dei voll. XX e XXI del *Collected Writings* dedicati rispettivamente a *Activities 1929-31: Rethinking Employment and Unemployment Policies* e a *Activities 1931-9: World Crises and Policies in Britain and America*.

Lloyd George do it?" (1929) sia nella *Teoria generale* (1936), Keynes era alle prese con quello che egli definì equilibrio di sottoccupazione e che qui descrive come deficienza endemica di domanda effettiva, cioè con problemi di *trend* e non di ciclo. E' comunque interessante osservare che per il controllo anticiclico Keynes favorisce qui una soluzione "semi automatica" proposta, tra gli altri, da Denis Robertson già negli anni venti.⁸

L'ultima sezione del memorandum è dedicata da Keynes alla rassegna di alcune difficoltà, che sono in sostanza quelle creategli dalle critiche mosse alle precedenti stesure. La discussione ruota attorno alla definizione del prezzo base, di quello che viene qui definito il prezzo economico di di lungo periodo. Keynes si è reso conto che nella realtà pongono problemi alla definizione di questo prezzo comune non solo le differenziate condizioni tecniche, ma anche le politiche di sostegno alla produzione e all'esportazione e il fatto che produttori appartenenti a paesi diversi godono di livelli di vita differenziati. Egli definisce quindi il prezzo economico di lungo periodo con riferimento ai costi di lungo periodo dei produttori più efficienti e tale da essere sufficiente a garantire gli standard di vita del paese in cui vivono (p. 123). Così definito, il prezzo di lungo periodo risulta comunque un prezzo medio, con produttori "inframarginali" che tenderanno a espandere la loro produzione e produttori "extramarginali" che riusciranno ad ottenere sussidi. E' facile vedere come in questo modo Keynes si ritrova tra le mani il problema di eccessi permanenti di produzione e

⁸ Cfr. D.H. ROBERTSON, *Banking Policy and the Price Level*, Londra 1926, pp. 96-99.

quindi le proposte, da lui contrastate, di schemi non transitori di restrizione della produzione. Keynes si era però già preparato due vie d'uscita: con la prima, pur accettando l'idea dei sussidi e delle restrizioni, propone che i sussidi debbano comunque essere limitati (un concetto però alquanto vago) e che il paese che li adotta deve subire ogni anno una diminuzione nella quota di produzione assegnatagli. Con la seconda, propone che se in ogni caso le scorte continuano ad accumularsi, il prezzo base deve essere ridotto anche se fosse difendibile con riferimento al livello di vita da esso permesso. L'alternativa a questo modo "concorrenziale" di superare il problema sarebbe comunque il discredito e il fallimento del piano.

Per cercare di dare più forza alla sua posizione, Keynes torna poco dopo a illustrare gli effetti negativi degli schemi permanenti di restrizione. Egli afferma che il funzionamento soddisfacente del suo piano richiede che le eventuali restrizioni della produzione siano solo temporanee e non espedienti normali e persistenti. Il loro effetto è infatti quello di cristallizzare il prezzo e la distribuzione della produzione annullando « i maggiori vantaggi della libera concorrenza internazionale, cioè la sua adattabilità alle mutevoli condizioni della domanda e dell'offerta, e la giusta superiorità accordata ai produttori con i costi minori » (p. 126). La stabilizzazione non deve quindi significare la cristallizzazione dell'esistente e la difesa dalla concorrenza internazionale dei produttori meno efficienti; occorre invece « combinare i vantaggi di lungo periodo della concorrenza con quelli di breve periodo che derivano dall'assicurare che le necessarie variazioni nel

volume e nella distribuzione della produzione avvengano *senza scosse e lentamente*, in risposta alla costante e lenta evoluzione dei *trend* sottostanti » (p. 126).

Pur prevedendo misure di restrizione transitoria della produzione, questa stesura continua a ricevere, su questi temi, le critiche del Ministero dell'Agricoltura, e in più quelle di Harrod e di Robertson per motivi esattamente opposti. Nella stesura successiva del 28 maggio 1942, e nella versione praticamente identica che emerse dalle discussioni dell'*Official Committee on Post-War External Economic Problems*, entrambe intitolate "The International Regulation of Primary Products", Keynes torna con maggiore ampiezza sui temi contrastati, ma più col fine di convincere i suoi critici che per andare loro incontro. Egli puntualizza che i cambiamenti nei prezzi base dovuti a variazioni nei gusti, nella tecnologia, nei trasporti, nei sostituti naturali e artificiali, non devono essere contrastati; i Governi dovrebbero concertare interventi per mitigare gli shocks che tali variazioni impongono ai produttori che perdono i mercati. Keynes chiarisce poi che il problema della eventuale sovrapproduzione dipende anche, e forse soprattutto, dalla capacità dei Governi di sostituire alla pressione deflazionistica pre-bellica una pressione espansiva, per mezzo in particolare di una migliore amministrazione dell'offerta di moneta internazionale. Tornando ai controlli sulla produzione, egli ammette che le opinioni divergono su quanto essi rappresentino un sintomo di malessere o siano inevitabili per le ampie differenze nel costo del lavoro e per la « opportunità della diversificazione del prodotto in diffe-

renti parti del mondo » (p. 149); l'accordo è generale quando la loro adozione è solo transitoria. Comunque, « accurate precauzioni devono essere prese nel maneggiare uno strumento che, se abusato, è in grado di impoverire il mondo intero e di sperperare le sue risorse potenziali » (Ibid.). Seguono a questo punto quattro pagine di puntigliose condizioni e procedure tese a ridurre l'applicazione nei « limiti più ristretti possibili » (p. 150); la condizione base per l'intervento resta quella per cui l'equilibrio tra domanda e offerta di lungo periodo comporterebbe altrimenti un prezzo sensibilmente inferiore a un « ragionevole prezzo economico di lungo periodo »; dopodiché le misure di restrizione sono ammesse quando siano state specificate tutte le cause del disequilibrio, con l'obiettivo di interventi tesi a rimuovere quelle tra esse che contraddicono i principi prima enunciati.

L'ultima stesura del memorandum, del febbraio 1943, intestata "War Cabinet — Committee on Reconstruction Problems — The International Regulation of Primary Products", è più compatta delle precedenti e non presenta sensibili novità. Sempre con riferimento alle restrizioni della produzione, Keynes afferma ora che i problemi nascono dall'interpretazione che può essere data, in condizioni di disequilibrio, alla definizione del prezzo base come « ragionevole prezzo economico internazionale ». « Non ci si può attendere che, quando manca l'accordo tra gli interessati nei due lati del mercato mondiale, il piano fornisca più che una struttura imparziale e autorevole per la sua stima. Il problema incorpora infatti troppi fat-

tori non assoggettabili e precisa misurazione perché la sua soluzione possa essere affidata senza pericolo ad una formula. Nel raggiungere una decisione ci si deve affidare in larga misura al buon senso e al discernimento generale alla luce di tutti i fatti conosciuti » (pp. 187-188).

Keynes rimane quindi fermo nella difesa dei meriti allocativi del mercato concorrenziale, una difesa che significa solamente che egli non vedeva valide alternative al suo operare. Ciò che da solo il libero mercato non può assicurare, cioè una ragionevolmente piena e costante occupazione e la gradualità nel passaggio tra configurazioni diverse, può e deve essere raggiunto con l'intervento pubblico, nazionale e internazionale; un intervento che non deve però cambiare le regole del gioco concorrenziale, ma semmai potenziarle. Un nuovo ordine internazionale nel campo monetario, del commercio mondiale e dei prodotti primari costituisce per Keynes il necessario complemento di politiche nazionali tese a smussare l'instabilità del capitalismo e a curarne l'endemica deficienza di domanda effettiva. Un'attenta e disincantata analisi dei numerosi ostacoli che si sono da sempre frapposti a un tale programma generale possono anche indurre al sorriso quando il Keynes maturo si appella al buon senso e allo spirito di collaborazione; e può darsi che abbia ragione De Cecco quando scrive di Keynes: « He began life as a Roman, he ended it as a mere Italian; too late, however, to acquire the lucid bitterness of Niccolò Macchiavelli ».⁹

MARIO TONVERONACHI

⁹ D. DE CECCO, "Keynes's Analysis of the British Disease", *Spectator*, 19 giugno 1976, p. 17.

FEDERAL RESERVE BANK OF BOSTON,
Controlling Monetary Aggregates
III, Conference Series No. 23, ot-
tobre 1980.

La nota serie dei convegni della *Federal Reserve Bank* di Boston si arricchisce di un terzo volume dedicato al problema del controllo degli aggregati monetari. A differenza dei precedenti convegni, tenutisi nel 1969 e nel 1972, in questa occasione i partecipanti hanno avuto l'opportunità di tentare una verifica dell'esperienza statunitense recente: a partire dal 1975, dopo l'approvazione da parte del Congresso della Concurrent Resolution 133, il *Federal Reserve System* è obbligato a mantenere la crescita degli aggregati monetari entro limiti prestabiliti che sono comunicati in anticipo al Congresso che ne sorveglia il rispetto; inizialmente gli aggregati sottoposti a controllo erano M1, M2 ed M3. Nel corso degli anni settanta agli USA si sono affiancati numerosi altri paesi che hanno adottato come obiettivo intermedio della politica monetaria il controllo di un aggregato monetario oppure creditizio. Lo spostamento del fulcro della politica monetaria dal controllo dei tassi di interesse al controllo della quantità di moneta (in alcuni casi del credito) è generalmente ricondotto alla prevalenza delle tesi monetariste sulle tesi keynesiane e comunque alla preoccupazione che l'inflazione galoppante renda indispensabile l'imbrigliamento della massa monetaria.

Il controllo degli aggregati monetari si è rivelato molto più difficile di quanto previsto dai suoi propugnatori, e questa esperienza sta diventando il banco di prova pratico del monetarismo. La possibilità di

controllare la quantità di moneta riposa a livello teorico su alcune proposizioni cardinali del monetarismo, la cui validità non è stata mai dimostrata a livello analitico. Domanda ed offerta di moneta debbono essere indipendenti l'una dall'altra e l'offerta deve essere pienamente controllabile dalle autorità monetarie: data la domanda di moneta *reale* dell'economia, le autorità monetarie controllando la quantità *nominale* di moneta determinano il livello del reddito *nominale*. Se l'offerta dipende invece dalla domanda di moneta e se questa domanda non è stabile, il controllo della quantità di moneta diventa una chimera. I critici più accorti hanno sempre sostenuto che la chiave di volta dell'edificio monetarista sia la fiducia nella stabilità (ed inelasticità al tasso di interesse) della funzione di domanda di moneta; questa proposizione, espressa in termini di costanza della velocità di circolazione, era anche la base della teoria quantitativa della moneta ed ha dato luogo nel passato ad innumerevoli e prolungati dibattiti.

In pratica negli Stati Uniti d'America negli anni settanta la funzione della domanda di moneta (o meglio le funzioni di domanda dei vari aggregati monetari) è stata contrassegnata da un'accentuata instabilità e dall'aumento della sua elasticità-reddito: il pubblico americano ha teso ad economizzare moneta e il comportamento della domanda rispetto a variabili indipendenti quali il reddito, i tassi di interesse ed il tasso di inflazione non è stata conforme ai parametri storici. Inizialmente il comportamento anomalo della funzione di domanda di moneta è stato interpretato come uno *spostamento* della funzione stessa, ma il passar del

tempo ha confermato che la funzione è divenuta instabile. Larga parte dell'instabilità e della riduzione della domanda di moneta è dovuta alle modifiche nel regime di concorrenza degli intermediari finanziari.¹

Sono così venute meno le distinzioni tra gli aggregati monetari, e allo scopo di mantenerne il controllo le autorità statunitensi sono state costrette a ridefinire gli aggregati stessi, introducendo inoltre al posto della vecchia M1 due sottoaggregati M1A ed M1B. Le approfondite analisi di N.G. Berkman e di T.D. Simpson e R.D. Porter mostrano le cause profonde dell'instabilità degli aggregati e sollevano seri dubbi sulla stabilità futura anche dei nuovi aggregati monetari. Infatti i nuovi aggregati sono stati definiti in modo che la loro serie passata mostrasse la massima stabilità rispetto al reddito, ma niente garantisce che le stesse forze che hanno agito sulla domanda di mezzi monetari negli anni settanta continuino ad agire con la stessa intensità anche nel futuro.

Allo scopo di diminuire parzialmente l'instabilità degli aggregati derivante dal comportamento degli intermediari finanziari è stato approvato nel marzo del 1980 il *Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act* che, tra l'altro, prevede l'introduzione, dilazionata nel tempo, di un obbligo di riserva uniforme sui depositi in conto corrente costituiti presso qualsiasi intermediario finanziario. I relatori al convegno di Bo-

ston non hanno potuto ovviamente prendere in considerazione le conseguenze di questa importante modifica istituzionale, ma esistono seri dubbi che essa possa contribuire in modo rilevante alla stabilizzazione degli aggregati. Tra l'altro, riecheggia più volte nel dibattito sul controllo il vecchio argomento che controllare un solo aggregato (cioè soltanto una o più classi di intermediari finanziari) *de-forma* automaticamente l'aggregato stesso, perché il pubblico e le istituzioni aggirano il controllo: se i conti correnti sono sottoposti a controllo, si svilupperanno in alternativa delle attività con un grado di "monetità" simile a quello dei conti correnti. In ultima analisi i controlli funzionano solo se estesi a tutta la gamma degli intermediari finanziari, anche di quelli impropri.² Se poi questi controlli sia meglio esercitarli con un regime di riserva obbligatoria oppure con variazioni dei tassi di interesse è questione aperta da quando il Rapporto Radcliffe ha posto il problema sul tappeto.

Al Rapporto Radcliffe non fa riferimento nessun partecipante ma il problema della scelta tra controllo delle riserve e controllo dei tassi a breve come obiettivo strumentale per il controllo degli aggregati monetari è analizzato da J.L. Pierce, che esamina l'esperienza concreta del *reserve targeting*, a partire dall'ottobre del 1979 quando il *Federal Reserve System* ha cambiato le sue procedure operative per il controllo degli aggregati monetari dando meno importanza ai tassi di interesse e preoccupandosi invece della quantità di riserve a disposizione delle banche: il cambiamento di obiet-

¹ In particolare le banche commerciali hanno escogitato degli espedienti per remunerare i depositi in conto corrente e le *thrift institutions*, che prima si limitavano alla raccolta di depositi a risparmio, hanno messo a punto forme di depositi che poco differiscono dai conti correnti.

² Torna opportuno rilevare che alla medesima conclusione era giunto il Rapporto Radcliffe, nel lontano 1959.

tivo strumentale ha ingenerato una accentuata variabilità dei tassi a breve ed un loro eccessivo innalzamento che in parte ha contribuito alla stessa instabilità degli aggregati da controllare, sollecitando il comportamento economizzatore di scorte transattive da parte dei soggetti.

A questa ottima collezione di saggi empirici manca purtroppo un'analisi degli altri fattori che hanno determinato l'instabilità della domanda di moneta negli anni settanta e continueranno a determinarla in futuro; tra essi particolarmente importanti gli euromercati e la variabilità delle aspettative inflazionistiche. Anche in economie nelle quali sono state assenti, o meno rilevanti, le trasformazioni dell'intermediazione finanziaria, questi fattori hanno prodotto un'accentuata instabilità della domanda di moneta, dando ragione ai critici del monetarismo.

Il volume comprende due importanti lavori teorici di K. Brunner e di F. Modigliani e L.D. Papademos. Brunner, sulla base del ruolo dell'informazione nella formazione delle decisioni dei soggetti, formula una critica delle politiche attivistiche, anche di quelle miranti ad una crescita costante della massa monetaria. Modigliani e Papademos dimostrano l'equivalenza, in linea di principio, del controllo di un aggregato monetario o di un aggregato creditizio per la stabilizzazione del reddito nominale. Essi inoltre tentano di dimostrare che è possibile elaborare dei criteri di scelta tra i vari obiettivi intermedi in condizioni di incertezza a seconda della stabilità delle funzioni di comportamento e dei valori parametrici che definiscono il comportamento del pubblico e la struttura finanziaria.

RICCARDO PARBONI

N. NESI, *Il codice delle nomine bancarie*, Feltrinelli, Milano, 1981, pp. 369.

La fatica compiuta dal Nesi, nel raccogliere e coordinare le norme di legge e degli statuti degli enti pubblici creditizi che regolano la complessa materia delle nomine degli amministratori e degli organi direttivi, conferma pienamente quanto lamentava il Mezzacapo nel suo studio monografico sulle aziende e gli istituti di credito di diritto pubblico osservando che « l'esame delle norme che regolano i procedimenti di nomina degli organi direttivi degli istituti di credito consente di fare due considerazioni di carattere generale. Innanzitutto i poteri in materia degli organi preposti al sistema creditizio appaiono tutt'altro che uniformi, tanto da poter affermare che quasi non esistono procedimenti perfettamente identici. In secondo luogo, in alcuni casi le competenze *ratione materiae* di detti organi appaiono limitate, almeno formalmente e secondo criteri piuttosto discutibili, a favore di altri soggetti appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed anche estranei a questa ».¹ Dai tempi nei quali scriveva il Mezzacapo le questioni relative alle nomine dei vertici degli enti pubblici creditizi non si sono semplificate; ma anzi, come premette il Nesi nella breve presentazione del suo libro, si è accentuata « la molteplicità, l'eterogeneità, l'assenza di organicità e di coordinamento » delle fonti in base alle quali la materia risulta regolata, senza contare che le modificazioni apportate agli statuti degli enti sono tanto frequenti, come si può riscontrare leggendo la « Gazzetta Uffi-

¹ V. MEZZACAPO, *Enti pubblici dell'ordinamento creditizio*, CIRIEC, Milano, Novembre 1966, stesura a circolazione privata.

ziale», da costringere l'A., nell'« Avvertenza », a scusarsi di eventuali errori ed omissioni « dovuti alla difficoltà di aggiornare in tempo utile le fonti normative ».

Se alle difficoltà derivanti da un ordinamento giuridico farraginoso, ed al Nesi ci sono volute 369 pagine per dipanare la matassa, si aggiungono le difficoltà di ordine politico che hanno reso sempre più complessa la nomina degli amministratori degli enti pubblici creditizi e delle Casse di risparmio in particolare, è facile spiegarsi la non celata soddisfazione con la quale il Governatore della Banca d'Italia annunciava, nella sua ultima Relazione, che « nell'anno decorso è stata rimossa la situazione anomala esistente in un gran numero di Casse di risparmio, i cui vertici risultavano vacanti o scaduti ».²

Non deve sorprendere se abbiamo fatto specifico riferimento alle banche ed agli istituti di diritto pubblico, ma ciò è dovuto alla circostanza che il vero oggetto della ricerca che l'A. si è proposto sono proprio le nomine dei vertici degli enti pubblici creditizi, ed è bene precisare subito che anche questo particolare aspetto della più vasta questione che inerisce all'ordinamento giuridico degli intermediari pubblici del credito non va trascurata nel momento in cui torna in discussione tutta la problematica dell'ingegneria diretta dello Stato nel settore del credito tramite i non pochi enti pubblici che rappresentano una quota non indifferente del mercato monetario a breve, a medio e a lungo termine e che operano anche nei più diversi settori del credito speciale in

condizioni di monopolio di diritto, cioè stabilito per legge.

Vero è che il Nesi nell'introduzione al suo libro ritiene che sarebbe fuori luogo « una polemica sul dibattito fra pubblico e privato nel settore creditizio », affermando peraltro « che anche la banca pubblica — e cioè formalmente o sostanzialmente di proprietà dello Stato — persegue e deve perseguire gli stessi fini imprenditoriali di quella privata, e con gli stessi strumenti agisce e deve agire nell'ambito dell'indirizzo e sotto il controllo delle autorità che governano o coordinano l'intero settore ». Se indubbiamente ciò è vero e l'azienda pubblica di credito, alla stregua di tutti gli enti pubblici economici, è tenuta, come precisava l'Ottaviano, all'« osservanza del criterio di economicità »,³ non per questo, nel recensire il libro in questione, si può prescindere dalle ragioni che ne rendono attuale l'interesse, omettendo di porre in evidenza l'utilità di disporre di un quadro di insieme della normativa che regola la materia delle nomine degli organi preposti alle aziende ed agli istituti pubblici di credito, con particolare riferimento alle autorità che intervengono ed ai poteri che di volta in volta vengono esercitati nell'adempimento di precise disposizioni di legge e di norme contenute negli statuti degli enti. Se infatti gli enti di diritto pubblico potessero assimilarsi, nell'ordinamento sezione delineato dal Giannini,⁴ a

³ V. OTTAVIANO, « Sulla sottoposizione dell'impresa pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata », in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1962, p. 275.

⁴ M. S. GIANNINI, « Istituti di credito e servizio pubblico », in questa *Rivista*, 1949, p. 111 e segg.; dello stesso A. si veda anche: « Aspetti giuridici della liquidità bancaria », in *P. Convegno internazionale del credito*, Vol. IV, 1954, p. 145 e segg.; *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, p. 165 e segg.; *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1977, p. 200.

² BANCA D'ITALIA, *Assemblea generale ordinaria dei partecipanti*, 30 maggio 1981, p. 381, Roma, 1981.

tutte le imprese creditizie private, in ragione di « un allineamento di entrambe le tipologie » — quella privata e quella pubblica — « nello svolgimento di un'attività che costituisce una funzione di interesse pubblico », ⁵ certamente non ci si renderebbe conto della « polemica » alla quale accenna il Nesi e dell'attenzione con la quale negli ultimi anni si è guardato all'ordinamento giuridico degli enti pubblici creditizi. Vale quindi la pena di soffermarsi brevemente sui motivi per i quali anche le nomine degli amministratori degli enti pubblici creditizi devono essere viste nel quadro di un ordinamento giuridico che tutt'ora presenta aspetti non sufficientemente approfonditi.

E' noto che il rinnovato interesse per il regime giuridico al quale sono sottoposti gli intermediari del credito di diritto pubblico, nonché i loro amministratori e dirigenti, ha preso le mosse da alcuni clamorosi procedimenti giudiziari iniziati nei confronti degli amministratori di alcuni istituti pubblici di credito, risoltisi, peraltro, in gran parte con una serie di proscioglimenti « perché il fatto non sussiste » o « perché il fatto non costituisce reato ». Tuttavia il diverso trattamento, di fronte alla legge penale, degli amministratori delle banche e degli istituti di credito di diritto pubblico rispetto al trattamento riservato agli amministratori di aziende di credito private ha mosso buona parte della stampa, degli ambienti politici nonché quelli di Governo nel sollevare la questione di una presunta disparità di trattamento, al punto che sono stati proposti al Parlamento due progetti di legge di iniziativa parlamentare (uno che porta, come prima, la

⁵ F. CAPRIGLIONE, *Intervento pubblico e ordinamento del credito*, Milano, 1978, p. 135.

firma del sen. Cipellini e l'altro del sen. Visentini) ed un disegno di legge governativo presentato al Senato della Repubblica il 1° luglio 1980, n. 976. Con tale disegno di legge veniva chiesta la delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780, al fine di adeguare la nostra legislazione bancaria alle direttive CEE, e nel contempo si apportavano alcune modifiche alla vigente legge bancaria, inserendo alcune norme rivolte ad escludere, agli effetti della legge penale, l'attribuzione della qualità di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio agli amministratori, ai dirigenti, ai revisori dei conti, ai commissari, ai liquidatori degli enti pubblici creditizi, nonché si modificavano nello stesso senso i primi due commi dell'art. 2093 cod. civ.

Non è qui il caso di entrare nel merito del citato disegno di legge e della relazione che lo accompagna, ma ciò che è mancato, sia in questo caso che in gran parte della letteratura che si è occupata dell'argomento, è un'analisi approfondita del regime vigente per gli intermediari del credito di diritto pubblico alla luce non solo della legge bancaria, ma anche dell'ordinamento giuridico generale (codice civile e legge fallimentare) e della legislazione speciale che demanda agli enti pubblici creditizi specifiche funzioni pubbliche, intese queste come esercizio di poteri conferiti in via esclusiva dallo Stato ed esercitate per conto ed in concorso con lo Stato stesso.

Sempre tale presunta disparità di trattamento fra intermediari privati e pubblici ha suggerito ad alcuni una soluzione del problema, diciamo così, ancora più drastica consistente nella trasformazione delle imprese pubbliche di credito in società per azioni.

Si è poi ritenuto che tale soluzione fosse condivisa anche dalla Banca d'Italia, ⁶ in quanto, nell'ultima Relazione, il Governatore si era pronunciato sull'argomento in modo non del tutto chiaro esprimendo l'opinione che « anche per gli istituti pubblici deve aprirsi l'accesso al mercato per attrarre quel risparmio che intenda condividere il rischio dell'impresa bancaria, secondo schemi che non sottraggano l'ente al controllo pubblico di maggioranza, esercitato secondo le attuali forme di partecipazione, e quindi alla sua collocazione istituzionale. In alcuni casi il ricorso a moduli organizzativi prossimi alle società per azioni, già presenti nell'ordinamento bancario, permette di rivolgersi al mercato, con opportune clausole limitative, e di risolvere i problemi della rappresentanza del capitale di rischio negli organi di gestione ». ⁷ Che tale frase dovesse intendersi con riferimento ai non pochi casi di partecipazione mista ai fondi di dotazione di alcuni importanti intermediari pubblici del credito ⁸ è risultato da una messa a punto della stessa Banca d'Italia, ⁹ intesa a chiarire la posizione dell'Istituto di emissione in ordine alla partecipazione ai fondi di dotazione o ai capitali delle aziende e degli istituti di credito di diritto pubblico da parte anche di privati. Il chiarimento, indubbiamente opportuno, è stato peraltro accompagnato da alcu-

⁶ Fra gli altri quotidiani si veda ad es. « La Repubblica » del 31 maggio 1981 che nel sottotitolo al resoconto sulla Relazione del Governatore recava « Avallo completo alla trasformazione in società per azioni degli istituti e della B.N.L. in particolare ».

⁷ B.d.I., *Assemblea Generale cit.*, p. 380.
⁸ Cfr. R. ARGENZIANO, « La Banca d'Italia e gli istituti speciali di credito », in *Lecture di politica monetaria e finanziaria*, a cura della Banca Popolare di Milano, Milano, 1965, p. 719 e segg.

⁹ BANCA D'ITALIA, « Ordinamenti degli enti pubblici creditizi - Analisi e prospettive », in *Bollettino*, Gennaio-Giugno 1981.

ne considerazioni sulla natura e sulle funzioni degli intermediari del credito di diritto pubblico che a chi scrive non sembrano da condividere proprio alla luce dei mutamenti profondi intervenuti negli ultimi trent'anni nel ruolo delle banche e degli istituti aventi personalità giuridica pubblica. Per essere del tutto chiari, tali istituti sono venuti assumendo oltre alle « funzioni di interesse pubblico » di cui parla la legge bancaria (art. 1) per tutti gli intermediari del credito (privati e pubblici) una specifica funzione strumentale nel perseguimento di finalità proprie dello Stato. La pubblicità delle aziende di credito di diritto pubblico, che ha origine istituzionale, assume quindi una fisionomia specifica conferita dallo Stato connessa a situazioni giuridiche che, come sosteneva il Guarino, rendono « come pubbliche le fattispecie di poteri e di atti per le quali siano competenti solo determinati soggetti (fattispecie a soggetto vincolato) » mentre « sono private viceversa le fattispecie — di poteri e di atti — a soggetto indifferenziato, che potenzialmente possono essere compiute o da uno qualsiasi dei soggetti dell'ordinamento o da un soggetto che ciascun altro soggetto, avvalendosi egualmente di fattispecie a titolari indifferenziati, e quindi private, sia in grado di concorrere a formare ». ¹⁰

Che l'orientamento della Banca d'Italia in materia sia condiviso anche dal Ministro per il tesoro risulta dal decreto ministeriale 27 luglio 1981 (Gazz. Uff. 30 luglio '81) che, dettando nuove norme per la modificazione degli statuti dei banchi meridionali, impegna

¹⁰ G. GUARINO, « Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio », in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Milano, 1965, p. 1001.

gli organi competenti degli istituti stessi a « prevedere che l'adeguamento dei fondi propri possa avvenire mediante integrazione degli attuali apporti pubblici secondo modi che conservino all'ente la sua collocazione nel settore pubblico ». Anche se il testo non brilla per eccessiva chiarezza ed in esso non si parla di capitali privati, il senso appare chiaro sia alla luce della nota della B.d.I., che precede di un mese il decreto ministeriale, sia dalla riaffermata esigenza che l'integrazione dei fondi non modifichi l'attuale natura pubblica delle aziende bancarie in questione.

Le considerazioni esposte servono soprattutto a dimostrare l'esigenza di una migliore conoscenza, sotto i diversi profili, della natura giuridica degli enti pubblici creditizi e dei rapporti fra questi e lo Stato nel quadro dell'ordinamento vigente.

Sotto il profilo di una migliore conoscenza degli istituti giuridici che regolano la vita degli enti pubblici creditizi il libro del Nesi è di indubbia utilità. L'accurata raccolta della documentazione sia delle fonti legislative, che in genere sono note, sia degli statuti degli enti, che invece non sono facilmente reperibili, offre una visione delle differenze strutturali esistenti fra i diversi enti, anche quando vengono designati con identiche qualificazioni (ad es. enti pubblici o casse di risparmio). L'individuazione delle diverse autorità che intervengono nella designazione e nelle nomine degli amministratori, dei sindaci, dei revisori dei conti, dei dirigenti degli enti creditizi, aspetto questo al quale è dedicata una parte consistente del libro, consente una chiara valutazione dei rapporti di supremazia delle autorità in questione sugli intermediari pubblici del credito per i quali sono previste le designazioni dei vertici. In-

fatti la materia del libro è ripartita secondo i diversi aspetti che interessano le nomine degli amministratori bancari: in particolare, nella prima parte vengono esaminate le fonti giuridiche dalle quali discendono i poteri di nomina, nella seconda vengono considerate le autorità che sono titolari dei poteri in questione, mentre la terza parte si riferisce ai requisiti soggettivi ed ai criteri in base ai quali devono essere effettuate le nomine; infine la quarta parte ha riguardo agli interventi delle assemblee legislative, delle assemblee regionali, alle diverse proposte ed ai disegni di legge, nonché alla documentazione.

Scendendo ad un esame più dettagliato, la parte relativa alle fonti è ripartita per gruppi di istituti o enti in base alla loro natura quale risulta dalla legge bancaria o da altre leggi che regolano la materia. Così, il primo capitolo è dedicato alla Banca d'Italia, il secondo alle aziende di credito, distinte in istituti di credito di diritto pubblico, banche d'interesse nazionale, banche di credito ordinario, casse di risparmio, monti di credito di 1^a e 2^a categoria ed istituti di categoria, il terzo riguarda gli istituti di credito speciale, cioè gli istituti e sezioni di credito mobiliare, sezioni di finanziamento delle opere pubbliche, istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio. Il quarto capitolo tratta delle fonti di nomina nelle Regioni a statuto speciale.

Dall'esame compiuto dal Nesi restano escluse evidentemente le banche di credito ordinario, le banche popolari cooperative, le casse rurali ed artigiane, gli istituti di categoria con natura privatistica, nonché i 10 istituti di credito speciale che non sono pubblici (compresi fra essi la Mediobanca, con capitale di maggioranza delle banche

di interesse nazionale, e l'Efibanca, con capitale prevalente di istituti pubblici di credito), in quanto per tali aziende gli amministratori sono eletti secondo gli statuti (la cui efficacia consegue dal benessere della B.d.I.) ed in base alle norme del codice civile. Due sole banche di credito ordinario sono oggetto di esame e cioè il Banco di S. Spirito (banca di proprietà dell'I.R.I.) per il quale il direttore generale è nominato previo nulla osta della B.d.I., e la Banca Nazionale delle Comunicazioni, che è ente autonomo con personalità giuridica pubblica ed il cui consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dei trasporti e da quelli del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, e comprende 4 membri in rappresentanza degli iscritti alla banca.

Particolarmente interessante è la parte nella quale vengono esaminati gli statuti delle Casse di risparmio, distinte a seconda che risultano costituite in forma associativa (43) o con atto di fondazione (36); distinzione importante agli effetti delle nomine non soltanto degli amministratori ma anche dei presidenti e dei vicepresidenti, da nominare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 204 del 1938, che devono essere scelti "a preferenza" fra i soci per le Casse costituite da associazioni di persone.

La parte relativa ai titolari dei poteri di nomina è assai complessa, tanto che l'A. ha ritenuto utile di fornire delle tabelle riepilogative per categorie di istituti, nelle quali, in corrispondenza di ciascun istituto di credito, sono indicati i titolari dei poteri di nomina, con l'indicazione, in nota, dei casi in cui le nomine hanno luogo su designazione di autorità diverse da quelle alle quali spetta l'adozione del provvedimento formale.

Dalla lettura delle pagine di questa parte del libro appare la mancanza di qualsiasi criterio di uniformità nella scelta delle autorità che intervengono nella nomina degli amministratori delle aziende e degli istituti pubblici di credito. Che, ad esempio, la nomina del presidente dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, a differenza di quanto previsto per tutti gli altri istituti pubblici di credito, debba aver luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, trova soltanto una giustificazione di natura storica e formale. Così anche per le Casse di risparmio costituite con atto di fondazione, le nomine degli amministratori spettano ad enti pubblici territoriali, alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, all'Associazione fra le Casse di risparmio, in pochi casi ai Prefetti, ma in ragione evidentemente della partecipazione all'atto di fondazione, con la conseguenza che, ad esempio, nella Cassa di risparmio più importante, quella delle Province Lombarde, a parte il presidente ed i due vicepresidenti di nomina *ex lege* del Ministro per il tesoro, su proposta del Governatore della B.d.I., 12 membri della Commissione centrale di beneficenza (questo è il nome secondo lo statuto dell'organo amministrativo) sono nominati dalle amministrazioni provinciali della Lombardia, 3 dal Comune di Milano ed uno dalla Regione lombarda.

L'esame che l'A. compie in materia di requisiti e dei criteri di nomina è esauriente, riguardando da un lato le incompatibilità previste dalle diverse leggi che regolano la materia, compresa l'ultima in ordine di tempo (n. 14 del 1978) che prevede l'incompatibilità alle cariche di presidente e vicepresidente negli enti pubblici anche economici per i membri del Parlamento, dei con-

sigli regionali, per i dipendenti di amministrazioni alle quali compete la vigilanza, per i magistrati dei diversi ordini, ecc., e dall'altro lato la durata nella carica, la conferma, i limiti di età, l'istituto della *prorogatio* ed infine i requisiti di esperienza e onorabilità.

L'ultima parte del libro è dedicata dal Nesi, come si è già detto, all'intervento delle assemblee legislative, trattando dell'attività di controllo sulle nomine da parte del Parlamento e delle Assemblee regionali. Sui modi con i quali il Parlamento è venuto attuando il controllo sul potere di nomina degli amministratori degli enti pubblici in generale e degli istituti ed aziende di credito in particolare da parte del Governo e dei suoi organi, l'A. fornisce elementi utili sulle vicende parlamentari, che hanno contras-

segnato le diverse fasi attraverso le quali tale controllo si è sviluppato, fino ad arrivare alla legge n. 14 del 1978, che sancisce definitivamente l'obbligo del Governo di sottoporre al parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia, delle due Camere, le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti pubblici.

Per quanto concerne la materia delle procedure relative alle proposte, designazioni e nomine di competenza delle Regioni il lettore troverà nel libro utili indicazioni sulle leggi regionali con le quali è stata regolamentata la materia delle nomine degli amministratori di spettanza regionale. Alla fine di questa parte del libro l'A. si sofferma sul dibattito parlamentare nonché sulle proposte e sui disegni di legge relativi alle nomine dei vertici delle Casse di risparmio.

PIETRO BATTARA